

Codice A1409A

D.D. 28 dicembre 2017, n. 919

Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici - Direttiva 2010 /63/UE. Accertamento sul cap. 22118/17 dell'entrata e impegno della somma di Euro 28.481,02 sul cap. 160914/17 a favore delle ASL piemontesi per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti utilizzatori di animali a fini scientifici.

Premesso che in Italia l'impiego di animali utilizzati per fini scientifici è regolamentato dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 che ha attuato la Direttiva n. 2010/63/UE. In base a questa norma, tutti i progetti di ricerca che contemplano l'impiego di animali vertebrati e di taluni invertebrati, come i Cefalopodi, devono essere autorizzati dal Ministero della salute e portati avanti all'interno di stabilimenti utilizzatori autorizzati.

Le norme sono tese alla massima protezione degli animali: il loro impiego, infatti, è consentito soltanto quando il responsabile del progetto di ricerca sia in grado di dimostrare e di documentare l'impossibilità di raggiungere il risultato ricercato utilizzando un altro metodo di sperimentazione scientifica che non implichi l'impiego di animali vivi. Dimostrato ciò, a parità di risultato, sono favorite le procedure che:

- richiedono il minor numero di animali;
- utilizzano animali con la minore capacità di provare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato;
- sono in grado di minimizzare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato;
- offrono le maggiori probabilità di risultati soddisfacenti;
- hanno il più favorevole rapporto tra danno e beneficio.

Visti:

- il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 26 recante "Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici" ed in particolare l'art. 37, "Approcci alternativi" che, al comma 1, prevede che il Ministero della Salute promuova lo sviluppo di metodi alternativi idonei a fornire lo stesso livello o un livello più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali, che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose, nonché la formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'art. 20, comma 2;
- l'art. 41 del sopracitato decreto legislativo, che prevede un finanziamento di euro 1.000.000 per ogni anno del triennio 2014-2016, di cui il 50% da destinare alle regioni ed alle province autonome sulla base di un apposito riparto da effettuare con decreto del Ministero della Salute di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti utilizzatori autorizzati ai sensi dell'art. 20, comma 2.

Dato atto che con decreto del Ministero della Salute di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2015 sono stati ripartiti alle Regioni, in funzione del numero di stabilimenti utilizzatori autorizzati, i fondi di cui al precedente paragrafo in conseguenza del quale la Regione Piemonte ha introitato la somma di Euro 28.481,02 (prov. 30912).

Considerato che con provvisorio n. 30912 sono stati incassati Euro 28.481,02 iscritti a bilancio con D.G.R. n. 20-6212 del 22.12.2017 (var. 456).

Rilevata l'esigenza di assicurare adeguata formazione agli operatori degli stabilimenti utilizzatori al fine di ottemperare al disposto dell'art. 23 del D.Lgs. 26/2014, il quale prevede che il personale di tali laboratori disponga di un livello di istruzione e di formazione adeguato, acquisito, mantenuto e dimostrato secondo le modalità definite con decreto del Ministro sulla base degli elementi di cui all'allegato V del decreto stesso;

dato atto che l'allegato V del suindicato Decreto prevede l'elenco delle materie su cui deve vertere la formazione degli operatori degli stabilimenti utilizzatori di animali per fini scientifici;

si ritiene opportuno destinare la somma di € 28.481,02 derivante dal riparto dei fondi statali su descritti a favore delle Aziende Sanitarie Locali piemontesi. L'assegnazione delle risorse avverrà, con successivo provvedimento, previa valutazione delle proposte pervenute al competente Settore Prevenzione e Veterinaria. Le iniziative proposte dovranno essere corredate da programma che descriva la tipologia degli interventi proposti, indicandone i relativi costi ed i tempi di attuazione.

Viste le disposizioni del Titolo II "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario" del D.Lgs. 23/6/2011 n. 118;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 165/2001;
visto il D.Lgs. 118 del 23/6/2011;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;
visto la L.R. n. 6 del 14.04.17;
vista la L.R. n. 18 del 22.11.17;
Vista la D.G.R. n. 5-4886 del 20.04.17;
Vista la D.G.R. n. 20-6212 del 22.12.17;
Vista la D.G.R. n. 14-5068 del 22.05.17;

determina

- di accertare sul cap. 22118/17 dell'entrata del bilancio di previsione finanziario 2016/2018 la somma di € 28.481,02 (prov. 30912)- Codice versante 84807 MINISTERO DELLA SALUTE - Direzione Generale della Sanità Animale – Ufficio I

TRANSAZIONE ELEMENTARE

Conto finanziario E.2.01.01.01.001 – Trasferimenti correnti da Ministeri

TRANSAZIONE EUROPEA - 2 altre entrate

RICORRENTE: 1 Entrate ricorrenti

PERIMETRO SANITARIO: 2 Entrate della Gestione sanitaria della Regione Piemonte;

- di impegnare per le motivazioni citate in premessa, la somma complessiva di € 28.481,02, sul cap. 160914/17 a favore delle ASL piemontesi per la realizzazione di programmi di formazione degli operatori degli stabilimenti utilizzatori di animali per fini scientifici

TRANSAZIONE ELEMENTARE

conto finanziario U. 1.04.01.02.11 " Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. "

COFOG 07.2 - Servizi non ospedalieri

TRANSAZIONE EUROPEA : 8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea

RICORRENTE : 3 Spese ricorrenti

PERIMETRO SANITARIO: 4 Spese della Gestione sanitaria della Regione;

- di definire con successivi provvedimenti l'assegnazione delle risorse alla/e Azienda/e individuate previa valutazione da parte del competente Settore regionale Prevenzione e Veterinaria delle proposte presentate. Il finanziamento delle iniziative di cui sopra, sarà liquidato nella misura del 50% a titolo di acconto. Il restante 50% sarà liquidato a saldo previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Gianfranco CORGIAT LOIA